
STUDIO LEGALE DI GIUNTA

Via Antonello da Messina 67, 95029 - Viagrande (CT)

Rimessa alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, T.U.L.P.S.

1. Tizio, titolare per lungo tempo della licenza di porto fucile uso sportivo e Carta europea d'arma da fuoco, aveva subito una risalente condanna. Ciò nonostante, dopo una breve sospensione, avuta la riabilitazione, aveva riottenuto le licenze regolarmente rinnovate finché, all'ultima richiesta di rinnovo, la Questura, ai sensi dell'art. 43, comma 1, Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), gli ha opposto il rigetto proprio a causa della stessa condanna per la quale l'interessato aveva già ottenuto la riabilitazione.

2. L'uomo proponeva, quindi, ricorso presso il TAR Friuli per non avere, tra l'altro, la Questura, dato un'applicazione costituzionalmente orientata dell'art. 43, comma 1, del T.U.L.P.S. il quale, secondo una interpretazione meramente letterale, non attribuisce alcun potere discrezionale alle Amministrazioni di P.S., dovendo queste sempre, *sic et simpliciter*, revocare o non rinnovare il titolo di polizia in caso di condanna per determinati reati quali il furto, reati di violenza, ecc.

3. A seguito del ricorso, il TAR Friuli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, del T.U.L.P.S. nella parte in cui afferma che “... *non può essere concessa la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato una condanna alla reclusione... per furto...*”. Infatti, per il Tribunale tale norma, impedendo all'Amministrazione di apprezzare la **risalenza** del reato nel tempo, l'avvenuta **riabilitazione**, la concreta e attuale **gravità** del fatto e, soprattutto, la successiva

Pagina 1 di 2

condotta di vita dell'interessato, violerebbe, tra gli altri, il principio di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione.

4. Speriamo ora che siano i Giudici della Consulta a dare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma inibitoria, ovvero a dichiararla incostituzionale espungendola definitivamente dall'ordinamento giuridico.

Viagrande, il 25 giugno 2018

Avv. Francesca Di Giunta

Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, ordinanza 11 giugno 2018, n. 190